

ALTRE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 70/11

L'articolo 5, comma 13, punto n. 5, del D.L. n. 70/2011 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 34 del DPR n.380/2001 stabilendo che non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio quando le variazioni apportate, rispetto al progetto originario, su altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta non sono superiori, per singola unità immobiliare, al 2% .

Si precisa che tali tolleranze riguardano esclusivamente gli interventi autorizzati mediante rilascio di permesso di Costruire o presentazione di Denuncia di Inizio Attività. in alternativa o in sostituzione del Permesso di Costruire e non costituiscono deroga al rispetto delle distanze (per esempio dai confini, da altri fabbricati, da strade, ecc.).